



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 73 del 21/11/2023

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2024, DELLE TARIFFE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.

L'anno **2023**, il giorno **ventuno** del mese di **Novembre** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco, Giancarlo Comincini, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
COMINCINI GIANCARLO	Sindaco	X	
PELLOTTIERI MASSIMO	Vice Sindaco	X	
LORENZI ROBERTA	Assessore	X	
MARCIOTTI GABRIELE	Assessore	X	
BONISOLI DONATELLA	Assessore	X	

Totali: 5 0

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2024, DELLE TARIFFE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi scolastici per l'anno 2024, dando atto che costituisce condizione indispensabile per la formazione del bilancio di previsione 2024/2026 di prossima approvazione;

Richiamato il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27.09.2023, esecutiva, nell'ambito del quale, fra l'altro, sono state determinate le tariffe per l'accesso ai servizi scolastici ed extra-scolastici;

Ritenuta la necessità di procedere alla conferma delle tariffe come sopra determinate per l'anno 2024;

Richiamate, a tal fine, le seguenti disposizioni normative:

- ◆ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo, altresì, che *"in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- ◆ l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- ◆ l'art. 172, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro: *"Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

- di confermare, per l'anno 2024, le seguenti tariffe per l'accesso ai servizi scolastici previsti dal Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2023/2024, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27.09.2023:

SERVIZIO PASTI CALDI

tariffa unica di **€ 4,56** per ogni pasto caldo, pari al costo unitario comprensivo di IVA- applicato al Comune dalla ditta aggiudicataria del servizio;
(tale importo è suscettibile dell'adeguamento ISTAT con decorrenza 01.09.2024);

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

TARIFFA:

tariffa mensile differenziata in modo proporzionale all'ISEE di ogni nucleo familiare, attribuita mediante il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{tariffa massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

dove:

$$\begin{array}{ll} \text{tariffa minima} = € 9,50 & \text{ISEE iniziale} = € 0,00 \\ \text{tariffa massima} = € 21,50 & \text{ISEE finale} = € 18.000,00 \end{array}$$

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE o a fronte di un ISEE superiore ad € 18.000,00, verrà attribuita all'utente la tariffa massima di € 21,50.

RIDUZIONI:

- 20% per gli alunni che fruiscono anche del servizio pasti caldi;
- 50% per il secondo fratello che usufruisce del servizio;
- 100% (servizio gratuito) per il terzo figlio e/o ulteriore che usufruisce del servizio.

GRATUITÀ:

Il servizio è concesso gratuitamente:

- agli alunni della scuola dell'infanzia;
- ad eventuali ulteriori figli, dal terzo in poi, che usufruiscono del servizio.

Particolari situazioni potranno essere valutate singolarmente dall'Amministrazione Comunale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA

TARIFFA:

tariffa mensile differenziata in modo proporzionale all'ISEE di ogni nucleo familiare, attribuita mediante il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\text{tariffa minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{tariffa massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

dove:

tariffa minima = € 10,00

ISEE iniziale = € 0,00

tariffa massima = € 15,00

ISEE finale = € 15.000,00

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE o a fronte di un ISEE superiore ad € 15.000,00, verrà attribuita all'utente la tariffa massima di € 15,00.

RIDUZIONI:

- 50 % per il secondo fratello che usufruisce del servizio;
- 75% per il terzo figlio e/o ulteriore che usufruisce del servizio

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di applicare le succitate tariffe con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
